



Decreto Dirigenziale n. 7 del 16/01/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 19 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Oggetto dell'Atto:

PN FEAMPA 2021/2027 - PRIORITA' 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1. - AZIONE 4
"COMPETITIVITA' E SICUREZZA DELL'ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA" - AZIONE 5
"RESILIENZA, SVILUPPO E TRANSIZIONE AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE DEL
SETTORE ACQUACOLTURA" - INTERVENTO 02 (ART. 27 DEL REG. UE N. 2021/1139) -
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL BANDO DI ATTUAZIONE E ALLEGATO 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che:

- a. con Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, sono disposte le norme comuni applicabili al Fondo europeo, tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) per la programmazione 2021/2027;
- b. con Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce e disciplina in modo specifico il FEAMPA 2021/2027;
- c. con Decisione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022, 2021IT14MFPR001, è stato approvato il Programma Nazionale (PN) dell'intervento comunitario del FEAMPA 2021/2027 per l'Italia, la cui elaborazione è prevista dai citati regolamenti comunitari, per ciascuno Stato membro;
- d. il PN individua l'Autorità di Gestione (AdG) nell'attuale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), e in particolare nella Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- e. il PN nazionale, ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, individua Province Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OOII) per la gestione diretta di alcuni Interventi e di parte dei fondi assegnati al PN nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche, connesse alla delega;
- f. il MiPAAF e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, con repertorio 7/CSR del 2 febbraio 2022, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PN FEAMPA 2021/2027, approvato dal MASAF con Decreto protocollo interno 0233337 del 4 maggio 2023;
- g. ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'articolo 3 comma 1 dell'AM prevede che il meccanismo di delega di funzioni dell'AdG agli OOII si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche connesse alla gestione, necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del PN FEAMPA 2021/2027;
- h. inoltre, l'articolo 3 comma 1 lettera e) dell'AM prevede che ciascun OI, ai fini della delega di funzioni dell'AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RAdG), e un Referente regionale dell'Autorità Contabile (RAC), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'articolo 74 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 45 del 31 gennaio 2023, ha preso atto dell'approvazione del PN FEAMPA 2021/2027, e del proprio ruolo di Organismo Intermedio, e demandato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i compiti relativi all'attuazione del Piano, e alla Direzione Generale Risorse finanziarie i compiti relativi alla funzione contabile;
- j. il RAdG e l'AdG, in data 17 ottobre 2023, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell'AdG nazionale del PN FEAMPA 2021/2027;
- k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 454 del 26 luglio 2023, Documento strategico di programmazione regionale del "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)" per il periodo 2021/2027, e designato il Dirigente della UOD 50.07.19 (Caccia, Pesca e Acquacoltura) quale RAdG, e il Dirigente della UOD 50.13.05 (Autorità di certificazione e tesoreria) quale RAC;
- l. con Decreto regionale dirigenziale n. 335 del 21/11/2024, è stato adottato il documento Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione" (così detto "Manuale delle Procedure e dei Controlli"), versione 01;
- m. con Decreto regionale dirigenziale n. 386 del 20 dicembre 2024 è stato adottato il Bando di attuazione e relativi allegati ad oggetto "PN FEAMPA 2021/2027 – Priorità 2 – Obiettivo Specifico 2.1. - Azione 4 "Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura" – Azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" – Intervento 02 (art. 27 del Reg. UE n. 2021/1139);

VISTE:

- a. le Disposizioni attuative relative alle Azioni 4 e 5 ricadenti nell'Obiettivo Specifico 2.1 Intervento 2 del PN FEAMPA 2021/2027 approvate in sede di tavolo istituzionale in data 25/09/2024;
- b. la scheda attuativa delle opzioni di costo semplificato prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024;

TENUTO CONTO che:

- a. nel corso del Tavolo azzurro, tenutosi presso gli uffici dell'Assessore all'agricoltura il giorno 8 gennaio 2025, è stata richiesta l'integrazione del paragrafo 5.3 "spese ammissibili" prevedendo l'ammissibilità dei costi del personale per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 21 e 56;
- b. con nota pec del 14/01/2025, acquisita al protocollo della UOD 500719 in data 15/01/2025 con prot. n. PG/2025/0018756, l'UNCI Agroalimentare ha richiesto, al fine di consentire la partecipazione al bando di tutti gli operatori del settore, di valutare la possibilità di consentire gli investimenti su immobili in concessione demaniale, la cui scadenza, per legge, è fissata al 30 settembre 2027 (rif. normativo D.L. n. 131/2024) nel rispetto il vincolo di stabilità dell'operazione;

TENUTO CONTO, altresì, che per la completa compilazione delle domande di finanziamento a valere sul presente bando, si rende necessario consentire la disponibilità degli allegati in formato Word, da redigere nel rispetto, ai fini dell'ammissibilità, degli allegati approvati in formato PDF, pubblicati sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027;

CONSIDERATO che si rende necessario:

- a. modificare il bando di attuazione dell'ob. Specifico 2.1, azioni 4 e 5, adottato con DDR n. 386 del 20/12/2024 prevedendo:
 - al paragrafo 5.3 "spese ammissibili", per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 21 e 56, l'ammissibilità delle spese relative ai costi del personale conformemente alla metodologia di calcolo dei costi semplificati prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo, approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024;
 - al paragrafo 4.4.3 "requisiti specifici dell'investimento", ultimo capoverso della lettera g), gli investimenti su immobili in concessione demaniale, la cui scadenza, per legge, è fissata al 30 settembre 2027 (rif. normativo D.L. n. 131/2024) nel rispetto il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg (UE) 2021/1060, così come dettagliato nel bando di attuazione e relativo allegato 1 acclusi al presente decreto;
- b. stabilire la pubblicazione sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027 a seguito dell'adozione del presente decreto sia del nuovo testo coordinato del bando comprensivo dei relativi allegati sia degli allegati 1, 2, A e B in formato word;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare e integrare il bando di attuazione dell'ob. Specifico 2.1, azioni 4 e 5, adottato con DDR n. 386 del 20/12/2024, prevedendo

- a. per la realizzazione delle operazioni di codice 21 e 56 da parte degli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, al paragrafo 5.3 "spese ammissibili" l'ammissibilità delle spese per il personale conformemente alla metodologia di calcolo dei costi semplificati prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo, approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024 ed allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
- b. per la realizzazione delle operazioni di codice 53 da parte degli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, al paragrafo 5.3 "spese ammissibili", l'ammissibilità delle

spese per il personale sulla base dei costi diretti reali così come riportato al paragrafo 6.1 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027;

- c. al paragrafo 4.4.3 "requisiti specifici dell'investimento", ultimo capoverso della lettera g), la possibilità di presentare investimenti su immobili in concessione demaniale, la cui scadenza, per legge, è fissata al 30 settembre 2027 (rif. normativo D.L. n. 131/2024) nel rispetto il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg (UE) 2021/1060, così come dettagliato nel bando di attuazione e relativo allegato 1 acclusi al presente decreto;
- a. la pubblicazione sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027, sia del nuovo testo coordinato del bando comprensivo dei relativi allegati sia degli allegati 1, 2, A e B in formato word;
- b. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;

VISTI:

- a. l'articolo 66 dello Statuto Regionale, approvato con Legge Regionale 6 del 28 maggio 2009, che, tra l'altro, attribuisce ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi;
- b. la Delibera della Giunta Regionale 612 del 29 ottobre 2011 di adozione del Regolamento 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania";
- c. la Delibera della Giunta Regionale 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale 619 del 08 novembre 2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni;
- d. a Delibera della Giunta Regionale 600 del 22 dicembre 2020, di approvazione delle variazioni alle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni;
- e. la Delibera della Giunta Regionale 466 del 27 luglio 2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente della UOD 50.07.19 "Caccia, Pesca e Acquacoltura";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 500719 mediante apposizione della sigla sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

1. modificare e integrare il bando di attuazione e relativo allegato 1 dell'ob. Specifico 2.1, azioni 4 e 5, adottato con DDR n. 386 del 20/12/2024, prevedendo:
 - per la realizzazione delle operazioni di codice 21 e 56 da parte degli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, al paragrafo 5.3 "spese ammissibili" l'ammissibilità delle spese per il personale conformemente alla metodologia di calcolo dei costi semplificati prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo, approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024 ed allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
 - per la realizzazione delle operazioni di codice 53 da parte degli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, al paragrafo 5.3 "spese ammissibili", l'ammissibilità delle spese per il personale sulla base dei costi diretti reali così come riportato al paragrafo 6.1 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027;
 - al paragrafo 4.4.3 "requisiti specifici dell'investimento", ultimo capoverso della lettera g), la possibilità di presentare investimenti su immobili in concessione demaniale, la cui scadenza, per legge, è fissata al 30 settembre 2027 (rif. normativo D.L. n. 131/2024) nel rispetto il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg (UE) 2021/1060, così come dettagliato nel bando di attuazione e relativo allegato 1 acclusi al presente decreto;
2. stabilire la pubblicazione sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027 a

- seguito dell'adozione del presente decreto sia del nuovo testo coordinato del bando comprensivo dei relativi allegati sia degli allegati 1, 2, A e B in formato word;
3. pubblicare il presente provvedimento, completo di allegati, sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza all'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013;
 4. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
 5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - al Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria Statistica (50.01.07.00.00);
 - alla Segreteria di Giunta Regionale – Redazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania (40.03.00.00.16);
 - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente";
 - allo STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Audit interno (50.07.92.00.00);
 - al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021/2027, rispondenti all'indirizzo: <https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

- Maurizio CINQUE -



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità n. 2

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE

Obiettivo specifico 2.1

Azione 4

Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura

Codice Intervento 221402

Azione 5

Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura

Codice Intervento 221502

(Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139)



QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

CODICE INTERVENTO	221402
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
Azione	Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 03, 04, 32, 54, 55
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

CODICE INTERVENTO	221502
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
Azione	Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 12, 21, 32, 53, 56 e 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

DEFINIZIONI

- **Acquacoltura** - l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- **Azione** - attività concreta e specifica, finanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), volta a raggiungere gli obiettivi strategici definiti dal PN FEAMPA 2021/2027.
- **Candidato** - soggetto, in forma singola o associata, deputato alla presentazione dell'istanza di sostegno e direttamente interessato alle azioni ed alle operazioni del presente bando.
- **Impresa acquicola** - organismo che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- **Impresa di pesca** - organismo che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Intervento** - iniziativa che mira a raggiungere uno o più degli obiettivi specifici del PN FEAMPA e che rientra in una delle tipologie previste dall'Allegato IV al Reg. UE n. 2021/1139.
- **Investimento** - tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi e spese generali relativa all'istanza di sostegno a valere sul presente bando;
- **Indicatore di risultato** - Parametro per misurare i risultati di quanto finanziato rispetto alle azioni attivate in coerenza con PN FEAMPA 2021/2027.
- **Innovazione** - prodotto o processo nuovo o migliorato (o una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell'unità e che è reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall'unità (processo).
- **ITAQUA** - Piattaforma Italiana Acquacoltura
- **Operazione** - una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **PNSA** - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- **Prodotti della pesca e dell'acquacoltura** - i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- **Tipologia di intervento** - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione** - Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Soggetto attuatore dell'intervento** - Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.) del PN FEAMPA 2021/2027
- **SNAI** - Strategia Nazionale Aree Interne - È la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia del bacino marittimo** - un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

INQUADRAMENTO GENERALE

1 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.1, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork, della Strategia 2030 sulla Biodiversità, della Strategia Nazionale delle Aree interne (SNAI) e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, sostengono la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e, in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE), l'uso sostenibile delle acque.

In particolare, le azioni del presente bando sono conformi ai Macro-obiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.

2 FINALITA' DEL BANDO, AZIONI ED OPERAZIONI ATTIVABILI

Il presente bando è finalizzato allo sviluppo dell'acquacoltura regionale sostenendo, da un lato, il miglioramento delle condizioni di lavoro a terra e a bordo e della qualità delle produzioni e, dall'altro, gli investimenti per migliorarne la competitività, la sostenibilità, la redditività e la resilienza delle imprese.

Le azioni del presente bando, attraverso l'intervento "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti", attivano le operazioni riportate nella tabella che segue

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
221402	03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo 04-Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori 32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro
221502	12- Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione 21- Studi e ricerche 32- Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 53- Qualità degli alimenti e sicurezza igienica 56- Progetti pilota 66- Altre operazioni (economico)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Campania 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione delle azioni 4 e 5 dell'intervento 2 dell'obiettivo specifico 2.1, individuate rispettivamente con codice



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



di intervento **221402** e **221502**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'investimento finanziato, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € **6.000.000,00**. Qualora si dovessero verificare economie derivanti dall'attività istruttoria o incrementi nella disponibilità finanziarie assegnata all'obiettivo specifico, tali risorse aggiuntive potranno essere impiegate per il sostegno delle istanze dichiarate ammissibili all'esito del presente bando e non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile dell'Intervento (RdI) è la dott.ssa Linda Toderico – Funzionario dell'Unità Dirigenziale Caccia Pesca e Acquacoltura (UD del Referente regionale dell'Autorità di Gestione), della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG).

Per l'attuazione del presente bando, il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG), avvalendosi della propria Unità Dirigenziale (UD) e di altre UD della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, individua: un Responsabile della Ricevibilità (RdR) per la gestione delle istanze di sostegno, un Responsabile del Procedimento (RdP) per l'ammissione e la valutazione di ciascuna istanza e un Responsabile del Controllo (RdC) per l'erogazione dei sostegni.

Il RAdG si riserva il potere di revocare il presente Bando, in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua scadenza, per effetto di atti dell'Autorità di gestione del PN FEAMPA Italia (il Masaaf) o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca comporta l'archiviazione d'ufficio delle istanze di sostegno, indipendentemente dalla data di presentazione.

3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli investimenti di cui al successivo paragrafo 3.2 del presente Bando di Misura:

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
221402	<ul style="list-style-type: none">• Micro e PMI del settore acquicolo¹, in forma singola o associata, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
221502	<ul style="list-style-type: none">• Micro e PMI del settore acquicolo, in forma singola o associata, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice 12, 32, 53, 56, 66. Le operazioni di codice 56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che ne convalida i risultati;• Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, solo per le operazioni di codice 21, 53 e 56. Le operazioni di codice 21, 53 e 56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;• Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013 solo per le operazioni di codice 21 e 56. Le operazioni di codice 21, 56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

3.2 Investimenti ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli investimenti per:

- migliorare la qualità delle produzioni a bordo e fornire valore aggiunto alla produzione attraverso la prima lavorazione in impianti a terra e/o a bordo del prodotto allevato (meccanizzazione, movimentazione, lavaggio, selezione, conservazione, gestione scarti);
- migliorare la sicurezza della navigazione delle imbarcazioni a servizio degli impianti ed aiutare la pianificazione delle attività;
- ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese acquicole favorendo la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo, il potenziamento e/o l'adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle acquicole prevalenti ma che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione (ad es. attività didattiche, ospitalità turistica sia a bordo delle imbarcazioni a servizio degli impianti che a terra, attività sportive e ricreative etc.);
- acquisire nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti;

¹ Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

- realizzare studi di fattibilità per rendere il settore più resiliente ai cambiamenti climatici e all'alterazione degli ecosistemi acquatici, per effetto della presenza di specie invasive e specie protette, per favorire la diversificazione delle specie o di prodotto, e per favorire la trasformazione delle produzioni acquicole incluse le specie dannose o invasive;
- adeguare e/o realizzare nuovi impianti, comprese imbarcazioni a supporto, per garantire attività di acquacoltura sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale e per promuovere sistemi acquicoli ad elevata compatibilità e/o che offrono servizi ambientali;
- migliorare la sostenibilità del settore acquicolo, nell'ottica del rafforzamento della competitività e della redditività, rendendolo più resiliente ai cambiamenti, più green ed innovativo, attraverso l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti, comprese imbarcazioni a supporto, la diversificazione della produzione, miglioramenti connessi alla salute e al benessere degli animali, investimenti di commercio al dettaglio dal produttore al consumatore;
- sostenere iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dall'acquacoltura;
- sostenere progetti pilota per migliorare la sostenibilità ambientale degli impianti, per potenziare la competitività delle imprese anche attraverso lo sviluppo di iniziative riguardanti l'economia circolare ovvero per mitigare l'effetto della presenza di specie dannose o invasive alloctone sulle specie oggetto di allevamento;
- migliorare le performance aziendali.

3.3 Localizzazione degli investimenti finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania. L'area territoriale è riferita alle zone potenzialmente vocate all'acquacoltura o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre (valli, lagune e laghi costieri, ecc.), nonché le aree regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce (bacini, vasche o raceways ed altri sistemi).

3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16 del 10 marzo 2025.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMPA 2021/2027, all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>

3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga a tale aliquota nella tabella seguente si riportano le aliquote applicabili all'intervento:

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 14,15,17,18 e 19 della Tabella sopra riportata si applica l'aliquota massima di contributo pubblico, così come previsto all'art.41 del Reg.(UE) 2021/1139.

3.6 Spesa massima ammissibile

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dell'investimento è fissata in € **1.500.000,00**; nell'ambito di tale tetto di spesa l'importo complessivo degli investimenti su una o più delle operazioni: 21, 53, e 56 non può eccedere il valore di € 300.000,00. Le spesa minima ammissibile non può essere inferiore a € **50.000,00**. Il valore si riferisce alla spesa massima ammissibile su cui applicare la percentuale di contribuzione pubblica spettante al beneficiario.

L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario.

ISTANZA DI SOSTEGNO

4 FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere presentata dai soggetti ammissibili a finanziamento, in forma singola o associata, direttamente interessati alle azioni ed alle operazioni del presente bando.

Ciascun candidato può presentare una sola istanza di sostegno.

L'istanza di sostegno può essere riferita ad una o più operazioni di una sola azione/intervento (istanza specifica) o di entrambe le azioni/intervento (istanza generale) del presente bando.

4.2 Redazione e recapito dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno, compilata integralmente utilizzando il modello di cui all'Allegato 1, deve essere accompagnata dall'Allegato 2 debitamente compilato, dalla documentazione richiesta nel presente



bando e dalla griglia di autovalutazione. Tutti i documenti, incluse le istanze, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive e ogni altro documento che richieda una firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante e, ove previsto, dal tecnico progettista.

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla UD del RAdG, all'indirizzo pecscacampania@pec.regione.campania.it, e deve riportare in oggetto la dicitura: **“FEAMPA Campania 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento multiagezione (codice/i dell'intervento/i) – Decreto Dirigenziale n. ____ del _____ - Mittente – Sede dell'investimento – Titolo dell'investimento”**

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Il candidato è tenuto a valorizzare le tabelle dell'Allegato 2, indicando con precisione le azioni e le operazioni per le quali concorre. Inoltre, dovrà riportare, a pena di esclusione, gli indicatori di risultato dell'investimento, come definiti nel PN FEAMPA 21-27 (Tab. 3), e gli indicatori aggiuntivi specifici per Infosys, necessari per le attività di monitoraggio dell'Autorità di Gestione. Al termine del progetto, nella documentazione di saldo, il candidato dovrà indicare i valori effettivi raggiunti per ciascun indicatore di risultato afferente all'investimento.

Il candidato deve, inoltre, valorizzare e allegare all'istanza la griglia dei punteggi, estratta dagli Allegati A e/o B al presente bando, esprimendo la propria autovalutazione.

L'istanza deve essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica) e, se previsto, del tecnico progettista, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se risulta:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva dell'Istanza di sostegno (Allegato 1), o del documento Informazioni tecniche (Allegato 2), o delle rispettive sottoscrizioni;

Le istanze di sostegno pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente. L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva della documentazione, la data di protocollazione e l'orario.

La presentazione dell'istanza a una UD diversa da quella tenuta a riceverla non costituisce causa di irricevibilità. La UD effettivamente ricevente trasferisce tutta la documentazione ricevuta alla UD competente dandone comunicazione al candidato.

Per ogni istanza presentata, il RdR procede alla verifica della completezza e della correttezza dei documenti allegati. Successivamente, redige un elenco dettagliato della documentazione pervenuta e compila la Check List di Ricevibilità, predisposta dall'Autorità di Gestione (AdG) e richiesta dal Sistema di Gestione e Controllo Pesca e Acquicoltura (SIGEPA), al fine di attestare il completamento della fase di ricevibilità. I risultati della verifica vengono comunicati sia al Responsabile di Intervento (RdI) che al Responsabile dell'Area di Gestione (RAdG).

Le istanze che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità. Qualora l'istanza sia irricevibile, il RdR trasmette la relativa comunicazione al candidato.



Al di fuori dei casi sopra riportati l'istanza è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

4.4 Caratterizzazione del candidato

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il candidato alla data di presentazione dell'istanza di sostegno deve possedere tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la sua presentazione.

4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

Il candidato, per accedere al finanziamento delle operazioni previste dal presente bando, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissibilità:

1. applicazione del C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
 - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
 - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno PN FEAMPA;
 - c) dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutata sulla base dell'indice di indebitamento calcolato come rapporto tra totale dell'investimento e il capitale proprio. La condizione è rispettata quando il valore è minore o uguale a 4. L'indice di indebitamento deve essere dimostrato con relazione resa dal beneficiario. Per le società che redigono il bilancio d'esercizio, ai sensi del Codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali (OIC), i dati cui fare riferimento per il rispetto del citato indice sono desumibili dal bilancio dell'esercizio antecedente l'istanza di sostegno.

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale effettivamente versato risultante dall'atto costitutivo e/o in Camera di Commercio, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, l'indice si desume da un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

Qualora la condizione non sia già dimostrata entro la data di presentazione dell'istanza di sostegno, è data facoltà all'impresa, a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dalla citata inclusione, di migliorare i propri indici di bilancio attraverso un aumento dei mezzi propri da approvare a cura dell'organo deputato per legge. La prova del miglioramento degli indici deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

- d) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- f) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- g) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

4.4.2 Requisiti soggettivi specifici dell'Investimento

Il candidato, per accedere al finanziamento delle operazioni previste dal presente bando, deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici dell'investimento:

- a) rientrare tra i soggetti ammissibili come definiti al par. -3.1 del presente bando;
- b) avere sede legale e/o operativa, in uno dei comuni della Regione Campania²;

4.4.3 Requisiti specifici dell'Investimento

L'investimento è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, le seguenti condizioni:

- a) concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA 21-27;
- b) è coerente con i macro-obiettivi MO3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA);
- c) rientra negli investimenti ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
- d) in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- e) (*se si tratta di un investimento già avviato*), non è già concluso, come previsto al successivo sottoparagrafo 4.4.6 del presente bando;
- f) (*nel caso di investimenti di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti*) è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg (UE) n. 1380/2013).
- g) (*nel caso in cui si riferisce ad un candidato che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo*) sono presenti i seguenti documenti:
 - un piano di sviluppo aziendale in cui sono esplicitati: la situazione economica, finanziaria e gestionale dell'azienda; gli elementi essenziali e specifici che ne compongono l'attività; le strategie d'impresa e gli obiettivi ipotizzati per il loro conseguimento;

² Sono ammesse anche le istanze di sostegno presentate da imprese, singole o associate, che hanno sede legale fuori dalla Regione Campania, a patto che la sede operativa, cui si riferisce la domanda, sia in Regione Campania.

- una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro

- h) non è stata prodotta una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000;
- i) il progetto d'investimento è cantierabile, in quanto di livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Esso è completo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato dovuto per legge, necessario per la realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22 dell'Allegato I.7. (ad es.: concessione dello specchio d'acqua per l'attività di maricoltura e correlata documentazione³, autorizzazione sanitaria; autorizzazione o concessione relativa alla ricerca idrica, autorizzazione all'utilizzazione delle acque rilasciata dall'Ufficio competente; autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, autorizzazione allo scarico dei reflui, etc).

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 96/1999, sono i Comuni competenti per territorio deputati ad esercitare le funzioni previste dall'art. 105, c.2, lett. 1, del d.lgs. 112/1998 afferenti “*al rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia*”.

Tale funzione è ribadita all'art.25 “Concessione dell'attività di maricoltura” della Legge Regionale n. 22 del 23.12.2014, che, in particolare, al comma 3 bis riporta “*La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli operativi derivanti dall'eventuale finanziamento pubblico dell'attività di maricoltura e dei relativi costi da ammortizzare, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)*”.

Pertanto, ai sensi del presente bando, le aree e gli spazi marini da utilizzare per attività di acquacoltura devono essere in possesso di un titolo concessorio che, al pari degli altri beni immobili oggetto di investimento, deve essere di durata tale da garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).

- j) di essere in possesso dell'immobile oggetto dell'istanza di sostegno in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o titolare di diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie, sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e smi.

La disponibilità giuridica dei beni immobili oggetto di investimento deve essere assicurata per un periodo sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).

³ Si segnala che in base all'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2006, i progetti relativi ad impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari, sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 30 marzo 2015, siano valutati dall'autorità competente come impianti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente.

Nel caso della locazione il possesso deve essere dimostrato da contratto registrato (o atto integrativo al contratto stesso, analogamente registrato). Al fine di consentire il rispetto del periodo di vincolo collegato alla stabilità dell'operazione (5 anni dalla data di emissione del saldo finale) il contratto di locazione se ex novo deve espressamente riportare la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392; se già vigente, e registrato al momento della presentazione dell'istanza di sostegno, deve essere accompagnato dalla dichiarazione del locatore di rinuncia preventiva ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza e di assenso all'esecuzione dell'investimento.

Nel caso di realizzazione di lavori o di acquisto di beni da installare su beni immobili/terreni in concessione demaniale, qualora la scadenza di quest'ultima è antecedente alla scadenza del vincolo di stabilità dell'operazione, il richiedente all'atto di richiesta di anticipo, o di sal/saldo dovrà presentare polizza fidejussoria a copertura del tempo residuo tra la scadenza della concessione demaniale e quella prevista per la stabilità dell'operazione.

- k) se l'investimento è destinato a singole attrezzature, il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
- l) l'imbarcazione di servizio oggetto di finanziamento è in possesso della licenza di pesca di V categoria ovvero in uso in conto proprio (tale condizione vale anche per i centri di spedizione molluschi galleggianti), ed è asservita ad un impianto di acquacoltura
- m) *(per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*, è presente un quadro economico degli investimenti dal quale risulti che gli stessi soddisfano esclusivamente le esigenze aziendali.

4.4.4 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal candidato che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave⁴;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:

⁴ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

- i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371⁵ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁶;
- ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁷ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁸, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁹, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI¹⁰;
- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849¹¹;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹², ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹³;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹⁴;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

⁵ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁶ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁷ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁸ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁹ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

¹⁰ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

¹¹ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

¹² Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹³ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹⁴ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal candidato che versi in una delle seguenti condizioni:

- i) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁵ o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- j) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- k) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal candidato in capo al quale sia stata accertata la commissione di una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁶, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 11¹⁷, e disciplinato nell'ambito del par 4.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare l'assenza delle condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'investimento finanziato, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

4.4.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il candidato è tenuto a presentare un cronoprogramma dettagliato dell'investimento, comprensivo di *milestone* e indicatori di risultato, che consenta di monitorarne l'avanzamento fisico e finanziario nel tempo. Il cronoprogramma dovrà inoltre indicare il dettaglio delle tempistiche previste per i pagamenti effettuati e per le successive richieste di erogazione di fondi a carico dell'Amministrazione.

Sulla base del cronoprogramma iniziale comunicato dal beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il RdI impegna le relative risorse. Ogni qualvolta si verificano variazioni al cronoprogramma, quali slittamenti delle attività, esiti di procedure di verifica sugli atti di gara o esiti di procedure di variante, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al RdI il nuovo cronoprogramma aggiornato. Inoltre, annualmente entro il mese di settembre, il beneficiario è tenuto

¹⁵ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

¹⁶ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁷ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.



a confermare o aggiornare il cronoprogramma. Il RdI, sulla base delle comunicazioni ricevute, adotta i conseguenti provvedimenti contabili di adeguamento e allineamento.

Al fine di verificare la corrispondenza tra lo stato di avanzamento effettivo e quello programmato, nonché per procedere alla certificazione delle spese, il RdI ha la facoltà di richiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa di spesa e della scheda di riepilogo fatture.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA gli investimenti materialmente completati o pienamente attuati prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal candidato, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'investimento può essere definito materialmente completato o pienamente attuato quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'investimento è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'investimento può essere definito materialmente completato o pienamente attuato con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) ovvero l'investimento è funzionante;
- nel caso di investimenti riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'investimento può essere definita materialmente completato o pienamente attuato, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso di attivazione di più azioni con il medesimo Avviso Pubblico, l'investimento si intende materialmente completato o pienamente attuato quando tutte le operazioni che costituiscono l'istanza generale sono materialmente completate o pienamente attuate;

Le spese già sostenute tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione dell'istanza di sostegno a valere sul presente bando saranno ammissibili in una percentuale non superiore al 40% del totale del progetto d'investimento presentato che prevede una spesa max ammissibile di € 1.500.000,00, fermo restando, per escludere che si tratti di investimenti già completamente attuati, quanto indicato al precedente capoverso.

Ai sensi dell'articolo 53 del Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), in attuazione del Decreto del Direttore Generale MASAF – PEMAC IV (AdG del PN FEAMPA 2021/2027), prot. n. 0669020, di approvazione del Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e delle schede tecniche attuative relative ad alcuni costi specifici è previsto il rimborso dei costi unitari effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner e pagati per l'attuazione delle operazioni 21 e 56 del presente bando quali:

- costi standard unitari per il noleggio delle imbarcazioni;
- costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale impoiegati nei progetti di ricerca.



La documentazione relativa ai costi standard unitari di cui al punto precedente è resa disponibile sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un investimento può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente bando è integrato con:

- **ALLEGATO A – Azione 221402**
- **ALLEGATO B – Azione 221502**

che riportano le indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili e la griglia dei criteri di selezione delle istanze di sostegno

- **APPENDICE 7 “Realizzazione dell’operazione negli interventi a regia”** alle Disposizioni Procedurali del Referente dell’Autorità di Gestione, adottate con il DD n. 335 del 21/11/2024

che disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire nella realizzazione dell’investimento a partire dalla concessione del finanziamento per quanto attiene l’accettazione del sostegno, il rispetto degli obblighi a suo carico, la rimodulazione della concessione (varianti e proroghe), l’erogazione del sostegno e la regolarità della spesa, e altre informazioni che l’Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati al presente bando.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall’AdG nazionale. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

5.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun intervento

Per ciascun codice di intervento di cui al capitolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui agli allegati A e B si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili. Ciascun progetto di investimento potrà riguardare una o più operazioni attivabili nell’ambito di ciascuna istanza specifica.

5.2 Criteri di selezione

Gli investimenti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici per ciascun codice di intervento, previsto al capitolo 2, di cui agli allegati A e B.

La metodologia di calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

A ciascuna istanza specifica sarà assegnato il punteggio di merito. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio complessivo di 40 NON saranno ammissibili a contributo e ad esse si attribuirà convenzionalmente un punteggio pari a 0.

Al termine delle istruttorie sarà predisposta una graduatoria unica, ove il punteggio assegnato a ciascuna istanza generale sarà dato dalla somma dei punteggi raggiunti dalle istanze specifiche di intervento.

Le istanze generali ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

Nel caso in cui due o più istanze di sostegno ottengano lo stesso punteggio, si darà priorità alla domanda presentata dal beneficiario di età più giovane¹⁸.

Al candidato è richiesta l'autovalutazione attraverso la presentazione della propria griglia dei punteggi corredata della documentazione giustificativa (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato; altro).

5.3 Spese ammissibili

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui agli allegati A e B al presente bando le categorie di spese ammissibili riguardano:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Acquisto di terreni;
- d) Acquisto di edifici;
- e) Locazione finanziaria;
- f) Ammortamento;
- g) Spese generali;
- a) Costi del personale (*solo per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 21, 53 e 56*)

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alle suddette categorie non specificamente indicate nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, approvate con Decreto Ministeriale n. 112481 del

¹⁸ Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale



7 marzo 2024, e nel Decreto del Presidente della Repubblica che disciplina i criteri generali di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027.

a. Spese per lavori

Ai sensi del presente bando sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di impianti:

- impianti di allevamento in mare e in terraferma,
- avanotterie,
- imbarcazioni a servizio degli impianti di acquacoltura
- centri di depurazione
- centri di spedizione
- stabilimenti per la trasformazione dei prodotti allevati e per la lavorazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione
- strutture per il commercio all'ingrosso e per la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura.

Con riferimento a tali tipologie di impianto, le spese per lavori possono riguardare l'ampliamento/ammodernamento, la costruzione ex novo la costruzione ex novo/ammodernamento delle imbarcazioni a servizio.

Per la realizzazione di lavori il progetto dovrà essere di livello esecutivo/cantierabile, ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.lgs 36/2023, ovvero provvisto dei titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, e quant'altro necessario alla realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22.

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti previste nel presente bando e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Campania, vigente al momento della presentazione dell'istanza di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'investimento nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il candidato è tenuto a invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte, basate sul computo metrico, contenenti: prezzo unitario per voce di spesa (non superiore a quello del Prezzario Regionale), importo totale, ribasso percentuale sul totale, eventuali sconti specifici, tempistica di realizzazione, validità del preventivo, data, firma e IVA separata.

È richiesto che i preventivi siano presentati da imprese distinte, caratterizzate da rappresentanti legali, direttori e soci di maggioranza diversi, non facenti capo allo stesso gruppo societario e con sedi amministrative o legali differenti. Inoltre, le imprese partecipanti devono svolgere attività compatibili con l'oggetto dell'offerta. A tal proposito, ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Non sono soggetti al limite dei "Nuovi Prezzi" i manufatti monoblocco prefabbricati o altri manufatti non presenti nel Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Campania. In questi casi, è ammessa la quantificazione "a corpo" dell'opera, da determinarsi tramite una perizia asseverata redatta da un tecnico progettista, debitamente datata, timbrata e sottoscritta. L'importo dell'opera a corpo è inteso comprensivo di tutti i costi, quali quelli di fondazione, trasporto, posa in opera, elementi

strutturali (anche prefabbricati o in calcestruzzo armato precompresso) e ogni altra componente necessaria al suo completamento. Il bene e il prezzo devono essere congrui e proporzionati.

Per la determinazione del prezzo “a corpo” il richiedente è tenuto a presentare i preventivi di almeno tre (3) diversi operatori economici specializzati e qualificati (iscritti in stato attivo alla Camera di Commercio per le attività pertinenti). La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o PEC, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza e devono essere dettagliati, con l'indicazione delle dimensioni, caratteristiche tecniche (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, ecc.), tempi di consegna e costi IVA esclusi.

Tutti gli operatori economici contattati per offerte e preventivi, devono essere regolari, specializzati e qualificati, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

b. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi, il candidato è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il candidato è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o PEC, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'investimento, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. A parità di condizioni, la scelta sarà orientata al bene con costo più basso.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti può essere fornito da una sola ditta; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

A titolo esemplificativo, si riporta una lista indicativa ma non esaustiva dei beni ammissibili al sostegno:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura¹⁹;
- acquisto di macchinari ed attrezzature scientifiche finalizzate alla acquisizione e digitalizzazione di dati meteo marini per una migliore gestione degli impianti;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio (vendita diretta);
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico²⁰
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo;
- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di investimenti di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di investimenti di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- acquisto di attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici per la realizzazione di investimento che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- spese impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- spese per la sistemazione o il miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione dell'investimento: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio;

¹⁹ Si tratta di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V categoria, ovvero iscritte in uso in conto proprio ed asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

²⁰ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.



- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing.

c. Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile a finanziamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'investimento considerato, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'Autorità di Gestione;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss. del Codice civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno.

d. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'investimento oggetto dell'istanza di sostegno, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'investimento prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

- d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dalla Regione Campania;
- e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'investimento.
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio;

e. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'investimento, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato

all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'investimento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'investimento;

- 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'investimento ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro-locazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

f. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'investimento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'investimento;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

g. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'investimento finanziato e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previste da tale normativa;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'investimento;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli

interessi creditori percepiti sugli acconti;

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'investimento cofinanziato;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

h. Costi del personale (solo per gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni di codice 21, 53 e 56)

I costi del personale degli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche che collaborano alla realizzazione delle operazioni si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente.

Tali costi saranno calcolati per le operazioni di codice 21 e 56 applicando la metodologia di calcolo dei costi semplificati prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo, approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024 ed allegata al presente bando

Per le operazioni di codice 53, l'ammissibilità delle spese per il personale segue quanto riportato al paragrafo 6.1 "costi diretti del personale" delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027.

I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali

applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

Si fa presente che il prospetto del calcolo della tariffa oraria non è sufficiente come documento di spesa; infatti, dovrà essere dimostrato l'avvenuto pagamento della busta paga e degli oneri riflessi. Per le spese relative ad imposte, tasse ed oneri, queste sono riconosciute ammissibili purché siano direttamente riferibili all'attività oggetto dell'investimento.

5.4 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'investimento interessato; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5. delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, approvate con Decreto Ministeriale n. 112481 del 7 marzo 2024

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

6 VARIAZIONI, VERIFICHE E CONCESSIONI

6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Prima dell'approvazione della graduatoria definitiva dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, più in generale, vantaggi per il candidato, bensì ne possono determinare la sola diminuzione o l'inammissibilità.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di concessione del finanziamento

L'istruttoria delle domande pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente bando.

Il RAAdG provvede all'assegnazione delle istanze di sostegno risultate ricevibili al/ai Responsabile/i di Procedimento (RdP) per l'ammissibilità e la valutazione, secondo quanto indicato nel presente Manuale delle procedure e dei Controlli dell'OI Regione Campania. I RdP individuati faranno parte di una Commissione avente funzione consultiva, finalizzata all'armonizzazione delle soluzioni interpretative e operative relative al bando e al/ai procedimento/i presieduta dal RdI. Le soluzioni adottate dalla Commissione non hanno carattere vincolante.

Al candidato viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del RdP ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdP può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. La richiesta documentale ed il relativo riscontro da parte del candidato dovranno essere indirizzate per conoscenza al RdI.



Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza ricevuta.

Per le istanze di sostegno che prevedono spese sostenute prima della relativa presentazione, è svolta la verifica in loco, volta ad accertare che le spese dichiarate dall'istante siano effettivamente eseguite e i beni oggetto di richiesta di finanziamento siano stati forniti. Detta verifica assorbe gli adempimenti in loco svolti nell'ambito dei controlli di I livello.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza termina, di norma, entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria, ad ogni istanza di sostegno pervenuta, qualora possibile, è assegnato un punteggio ai fini della formulazione della graduatoria finale; al candidato sono riconosciuti punteggi e requisiti di priorità solo se dichiarati nell'istanza di sostegno, e sempre che siano stati oggetto di verifica.

Ciascun RdP trasmette al candidato, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241 del 7 agosto 1990 l'esito del giudizio di ammissibilità con relativo punteggio, qualora attribuito e, contestualmente, procede all'implementazione dell'elenco delle istanze pervenute anche nelle more dei riscontri relativi alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sull'acquisizione delle certificazioni.

Le istanze di Riesame, ai fini della rivalutazione istruttoria (di ricevibilità, ammissibilità e valutazione), corredate della documentazione ed elementi integrativi ritenuti necessari, vanno inoltrate nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del giudizio; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni, ciascun RdP implementa l'elenco delle domande pervenute con esito consolidato e, in caso di esito non favorevole, provvede a darne comunicazione al candidato con indicazioni dei termini per eventuali ricorsi a decorrere dall'emissione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale.

La Graduatoria finale è adottata, su proposta del RdI, con provvedimento dirigenziale del RAAdG; il provvedimento è pubblicato sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>

Successivamente all'approvazione della graduatoria finale si procederà all'adozione dei decreti di concessione.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAAdG e notificato al Beneficiario.

A partire dalla notifica del decreto di concessione del finanziamento il beneficiario è tenuto a seguire le indicazioni riportate nelle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Appendice 7²¹ "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA"

DOCUMENTAZIONE

7 DOCUMENTI

7.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

²¹ Per comodità di lettura l'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione è allegata al presente bando

	Allegato 1 al bando (istanza di sostegno specifica o generale), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal candidato.
	Allegato 2 al bando (informazioni tecniche), compilato, laddove possibile, in base alla disponibilità delle informazioni e corredato della relativa documentazione, datato e sottoscritto dal candidato e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
	Griglia dei punteggi in autovalutazione , estratta dall'Allegato A e/o dall'Allegato B, corredata della documentazione giustificativa dei punteggi attribuiti (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, elenco dei progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato, altro), datata e sottoscritta dal candidato.
	<i>(per il candidato che fa il suo primo ingresso nel settore dell'acquacoltura)</i> Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) riportante la situazione economica, finanziaria e gestionale dell'azienda; gli elementi essenziali e specifici che ne compongono l'attività; le strategie d'impresa e gli obiettivi ipotizzati per il loro conseguimento
	<i>(per il candidato che fa il suo primo ingresso nel settore dell'acquacoltura)</i> Relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto
	<i>(per il candidato che fa il suo primo ingresso nel settore dell'acquacoltura)</i> Studio di fattibilità, per investimenti superiori a 50.000 euro, redatto da un tecnico abilitato, compresa una valutazione ambientale.
	<i>(in caso di proprietà, di possesso o altro titolo reale o personale di godimento di un terreno e/o di un immobile)</i> Titolo di proprietà, di possesso o di altro diritto reale o personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, così come indicati al paragrafo 4.4.3 del presente bando, che abbia durata sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).
	<i>(in caso di locazione)</i> contratto di affitto ex novo registrato, della durata di 6+6 anni, riportante la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, se già vigente.
	<i>(in caso di locazione)</i> contratto di affitto già stipulato e registrato, della durata residua di 8 anni, accompagnato dalla dichiarazione del locatore di rinuncia preventiva ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
	<i>(in caso di immobili/terreni detenuti in concessione demaniale in scadenza ai sensi del DL 131/2024)</i> dichiarazione di impegno del legale rappresentante a presentare all'atto di richiesta di anticipo, o di sal/saldo, polizza fidejussoria a copertura del tempo residuo tra la scadenza della concessione demaniale e quella prevista per la stabilità dell'operazione.
	<i>(eventuale)</i> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'investimento, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione dell'investimento.
	progetto d'investimento cantierabile, in quanto di livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Esso è completo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato dovuto per legge (demaniale, urbanistica,

	sanitaria, ambientale, etc.), necessario per la realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22.
	<i>(nel caso di un investimento di acquacoltura offshore)</i> Concessione dello specchio d'acqua rilasciato dall'autorità territorialmente competente alla gestione del demanio marittimo
	Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società.
	<i>(ad eccezione delle ditte individuali)</i> Copia, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di sostegno e a sottoscrivere gli allegati e la documentazione richiesta dal bando.
	Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;
	<i>(nel caso in cui l'impresa intenda migliorare i propri indici di bilancio)</i> Dichiarazione attestante l'intenzione, per la realizzazione dell'investimento, di operare un miglioramento dei propri indici di bilancio, attraverso l'aumento di mezzi propri approvato dall'organo competente per legge.
	Preventivi per acquisti e/o forniture di ogni bene oggetto dell'investimento.
	<i>(eventuale)</i> dichiarazione di accollo delle spese eccedenti il cofinanziamento.
	<i>(nel caso di acquisto di terreno e/o edificio, se non sia possibile avere conoscenza del valore in modo diverso)</i> Perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che ne attesti il valore di mercato.
	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini del controllo antimafia e dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi ai fini del controllo antimafia.
	<i>(eventuale)</i> Copia del contratto, nel caso di acquisto di beni mobili con la formula leasing, con clausola di riscatto entro il termine di chiusura del progetto alla cui data il bene deve risultare di proprietà dell'impresa.
	relazione circa le modalità di smaltimento dei rifiuti adottate, o che si intendono adottare nel caso di nuove attività
	Documentazione completa delle offerte dei professionisti contattati
	<i>(nel caso di acquisto di terreno o edificio)</i> Dichiarazione di assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile con l'alienante l'edificio o il terreno;
	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
	Copia del documento d'identità del/dei tecnico/ci progettista/i, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
	<i>(eventuale)</i> Documentazione relativa alle spese sostenute prima della presentazione dell'istanza di sostegno conforme alle indicazioni di cui al punto 19 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione.

	<i>(nel caso di ammodernamento di imbarcazione a servizio dell'impianto)</i> iscrizione dell'imbarcazione nel registro delle navi minori o dei galleggianti nella sezione e categoria appropriata
	<i>(nel caso di ammodernamento di imbarcazione a servizio dell'impianto)</i> nulla osta del Ministero competente, che attesta la conformità dell'imbarcazione all'utilizzo previsto e/o copia della licenza di pesca dell'imbarcazione
	<i>(nel caso di ammodernamento di imbarcazione a servizio dell'impianto)</i> attestazione di un ente certificatore autorizzato per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza dell'imbarcazione.
	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal candidato, o necessaria date le circostanze dell'istanza di sostegno o le caratteristiche dell'investimento, o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire;
	<i>...altro (specificare)</i>

7.2 Modelli allegati al bando

I seguenti schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili in formato editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>:

- Allegato 1 – Istanza di sostegno;
- Allegato 2 – Informazioni tecniche;
- Allegato A – Disposizioni attuative specifiche di intervento - Codice 221402
- Allegato B – Disposizioni attuative specifiche di intervento - Codice 221502

ALLEGATO 1

ISTANZA DI SOSTEGNO¹

PROTOCOLLO	ISTANZA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO – PN FEAMPA 2021/2027 REGG. (UE) 1139/2021-1060/2021
Regione Campania UOD _____	PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - INTERVENTO 02 <input type="checkbox"/> AZIONE 4: “Competitività e sicurezza dell’attività di acquacoltura” <input type="checkbox"/> AZIONE 5: “Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura”
	ESTREMI BANDO ² : _____ del _____

<input type="checkbox"/> Domanda iniziale	<input type="checkbox"/> Domanda di rettifica alla domanda prot. n. _____ del _____
---	---

TIPOLOGIA DELL’ISTANZA

<input type="checkbox"/> Individuale	<input type="checkbox"/> Associazione di imprese / Consorzio/Associazioni ed Organizzazioni
--------------------------------------	---

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTANZA

Generalità

Cognome o Ragione Sociale		
---------------------------	--	--

Nome	Sesso	Comune di nascita
------	-------	-------------------

Forma giuridica

Data di nascita	Partita IVA
-----------------	-------------

COD. Iscrizione Camera di Commercio	COD. Iscrizione INPS
-------------------------------------	----------------------

¹ Si tratta della richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all’istanza di sostegno specifica se presentata dal Candidato su una sola azione/intervento dell’obiettivo specifico, di cui al capitolo 2 del bando, o all’istanza di sostegno generale se presentata dal Candidato su entrambe le azioni/interventi di cui al capitolo 2 del bando e composta da “istanze specifiche” una per ciascuna azione/intervento.

² Inserire il numero del decreto di approvazione del bando e la data.



Residenza o sede legale

Indirizzo e n. civico		Tel.	Cell.
Comune		Prov.	CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

Cognome o Ragione Sociale		Nome	
Data di nascita	Sesso	Comune di nascita	
Codice Fiscale			

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n. civico		Tel.	Cell.
Comune		Prov.	CAP

Impresa

- Esistente
 Di nuova costituzione

Dimensioni dell'impresa

- Micro
 Piccola
 Media
 Diverse dalle PMI

Impianto

- Esistente
 Nuova realizzazione

In caso di impianto già esistente indicare il codice ASL/Numero CEE

<input type="text"/>	Codice ASL	<input type="text"/>	Numero CEE
----------------------	------------	----------------------	------------

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto

sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti previsti dal bando – completare ove di propria pertinenza)

Requisiti generali di ammissibilità

- (qualora ci si avvalga di personale dipendente) che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nei confronti del personale dipendente è il _____ sottoscritto in data e con validità _____, nonché di rispettarne le disposizioni;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
- di non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
- dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutata sulla base dell'indice di indebitamento calcolato come rapporto tra totale dell'investimento e il capitale proprio. La condizione è rispettata quando il valore è minore o uguale a 4. L'indice di indebitamento deve esser dimostrato con relazione resa dal beneficiario. Per le società che redigono il bilancio d'esercizio, ai sensi del Codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali (OIC), i dati cui fare riferimento per il rispetto del citato indice sono desumibili dal bilancio dell'esercizio antecedente l'istanza di sostegno.
- Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale effettivamente versato risultante dall'atto costitutivo e/o in Camera di Commercio, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, l'indice si desume da un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

Qualora la condizione non sia già dimostrata entro la data di presentazione dell'istanza di sostegno, è data facoltà all'impresa, a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dalla citata inclusione, di migliorare i propri indici di bilancio attraverso un aumento dei mezzi propri da approvare a cura dell'organo deputato per legge. La prova del miglioramento degli indici deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali.

- di possedere la capacità finanziaria necessaria per rispettare le condizioni stabilite nel bando e per ottenere e mantenere il contributo richiesto in relazione all'investimento presentato;

- di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

Requisiti soggettivi specifici dell'investimento:

- di rientrare tra i soggetti ammissibili come definiti al par. 3.1 del bando;
- di avere sede legale e/o operativa, in uno dei comuni della Regione Campania

Requisiti specifici dell'investimento:

- che l'investimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA 21-27;
- è coerente con i macro-obiettivi MO3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA);
- che l'investimento rientra tra quelli ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
- che l'investimento, in tutto o in parte, non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- (*se si tratta di un investimento già avviato*), non è già concluso, come previsto al successivo sottoparagrafo 4.4.6 del presente bando;
- (*nel caso di investimenti di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti*) è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg (UE) n. 1380/2013).
- (*nel caso in cui si riferisce ad un candidato che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo*) sono presenti i seguenti documenti:
 1. un piano di sviluppo aziendale in cui sono esplicitati: la situazione economica, finanziaria e gestionale dell'azienda; gli elementi essenziali e specifici che ne compongono l'attività; le strategie d'impresa e gli obiettivi ipotizzati per il loro conseguimento;
 2. una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
 3. uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro;
- non è stata prodotta una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000;

- il progetto d'investimento è cantierabile, in quanto di livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Esso è completo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato dovuto per legge, necessario per la realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22 dell'Allegato I.7. (ad es.: concessione dello specchio d'acqua per l'attività di maricoltura e correlata documentazione³, autorizzazione sanitaria; autorizzazione o concessione relativa alla ricerca idrica, autorizzazione all'utilizzazione delle acque rilasciata dall'Ufficio competente; autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, etc).

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 96/1999, sono i Comuni competenti per territorio deputati ad esercitare le funzioni previste dall'art. 105, c.2, lett. 1, del d.lgs. 112/1998 afferenti *“al rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”*.

Tale funzione è ribadita all'art.25 *“Concessione dell'attività di maricoltura”* della Legge Regionale n. 22 del 23.12.2014, che, in particolare, al comma 3 bis riporta *“La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli operativi derivanti dall'eventuale finanziamento pubblico dell'attività di maricoltura e dei relativi costi da ammortizzare, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)”*.

Pertanto, ai sensi del presente bando, le aree e gli spazi marini da utilizzare per attività di acquacoltura devono essere in possesso di un titolo concessorio che, al pari degli altri beni immobili oggetto di investimento, deve essere di durata tale da garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).

- di essere in possesso per il terreno/immobile oggetto di istanza di sostegno di un legittimo titolo in corso di validità (riportare gli estremi dell'atto e quelli catastali di un atto n. _____ del _____ registrato presso _____ e relativo al terreno/immobile i cui dati catastali sono _____) che comprovi la proprietà o la titolarità di altro diritto reale o la titolarità di diritto personale di godimento (ad esclusione del comodato d'uso);
- di essere in possesso, per il terreno/immobile oggetto di istanza di sostegno, di un contratto di affitto ex novo registrato (o atto integrativo al contratto stesso, analogamente registrato), riportante la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, se già vigente;
- di essere in possesso, per il terreno/immobile oggetto di istanza di sostegno, di concessione demaniale con scadenza al..... antecedente alla scadenza del vincolo di stabilità dell'operazione previsto per il
- (se l'investimento è destinato a singole attrezzature) di non aver ottenuto nel corso del periodo di programmazione di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura;

³ Si segnala che in base all'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2006, i progetti relativi ad impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari, sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 30 marzo 2015, siano valutati dall'autorità competente come impianti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente.

- che l'imbarcazione di servizio oggetto di finanziamento è in possesso della licenza di pesca di V categoria ovvero in uso in conto proprio (tale condizione vale anche per i centri di spedizione molluschi galleggianti), ed è asservita ad un impianto di acquacoltura
- (*per la produzione di energia da fonti rinnovabili*) l'investimento presenta un quadro economico dal quale risulta che la produzione di energia da fonti rinnovabili soddisfa esclusivamente le esigenze aziendali

Requisiti di cui all'art. 136 par. 1 del Reg. (UE/2018/1046):

- di non versare in stato di fallimento, di una procedura di insolvenza o di liquidazione, in stato di amministrazione controllata, di non aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, di non aver cessato le sue attività, di non trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti di non aver ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;
- di non aver subito sentenza definitiva che accerti di essersi reso colpevole di:
 1. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 2. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 3. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 4. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 5. reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
 6. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- di non aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

- di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995⁴
- di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti di aver creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la propria sede di attività principale;
- di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti di aver creato un'entità con l'intento di cui al precedente punto.

Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE/2021/1139):

- di non aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁵ o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- di non essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- di non aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- di non aver commesso una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁶, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA;
- di impegnarsi, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno, a rispettare l'assenza delle condizioni di cui ai primi tre punti dei presenti requisiti, per tutto il periodo di attuazione dell'investimento finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Requisiti di ammissibilità della spesa:

- di impegnarsi per tutto il periodo di attuazione dell'investimento a rispettare il cronoprogramma e il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario previsto con l'istanza di sostegno e secondo le modalità e le richieste del RdI;
- di non aver ottenuto per le spese dichiarate a valere sul PO FEAMPA finanziamenti su altri fondi o programmi dell'Unione Europea;
- (nel caso di spese già sostenute) che l'investimento già realizzato (relativo alle opere edilizie e/o all'acquisto di attrezzature) non è materialmente completato o pienamente attuato;

⁴ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

⁵ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

⁶ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).



- di rinunciare all'ottenimento delle spese generali nella misura del 12% del totale dell'investimento avvalendosi per tale voce dell'utilizzo a tasso forfettario dei Costi Semplificati (OSC) nella misura del 7%

DICHIARA INOLTRE

- di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e salute;
- che tutte le informazioni tecniche riportate nell'Allegato 2 al presente bando rispondono a verità;
- che le modalità di smaltimento dei rifiuti adottate, o che si prevede di adottare nel caso di nuova attività, sono e saranno rispettose delle disposizioni normative in materia di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e sono quelle illustrate in apposita documentazione allegata alla presente istanza;
- di riservarsi la facoltà di accettare o di recedere dall'impegno prima dell'eventuale provvedimento di concessione del sostegno a seguito di modifiche al presente bando apportate da parte della Commissione Europea;
- che le ditte che hanno rilasciato i preventivi prodotti non hanno medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le loro sedi amministrative o legali non hanno gli stessi indirizzi, e svolgono attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;
- (*nel caso di acquisto di terreno o edificio*) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio o il terreno;
- (*nel caso di acquisto di fabbricati*) che il fabbricato non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico (tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime);
- (*in caso di richieste di ammissione al finanziamento di fabbricati da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative*) che né i soci né gli amministratori della società abbiano avuto la disponibilità a qualunque titolo del fabbricato nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando;
- di non aver concluso, nei tre anni precedenti, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, i quali, nei propri ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in attività della Pubblica Amministrazione nei confronti del sottoscritto.

DICHIARA

di aver preso attenta visione e di accettare quanto predisposto dal **Bando**, dai singoli **allegati A e B** e dall'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione e pertanto

SI IMPEGNA, PER TUTTA LA DURATA DELL'INVESTIMENTO

- ad informare l'Amministrazione dell'avvio dell'investimento, qualora la stessa sia ammessa a finanziamento, nei modi e nei tempi stabiliti nell'appendice 7 allegata al bando;
- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda e a fornire i



- dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nell'istanza di sostegno, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
 - ad utilizzare un sistema di contabilità separato o una codifica contabile adeguata, a norma dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera a. del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, vale a dire eseguire tutte le transazioni in entrata e in uscita pertinenti all'investimento; per i beneficiari soggetti privati, su un unico conto corrente appositamente aperto per l'investimento e ad essa dedicato;
 - a realizzare l'intero investimento, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità all'investimento originario o di variante approvato, anche con riferimento all'utilizzazione delle risorse umane ivi previste, e a presentare la domanda di erogazione del saldo del sostegno concesso entro il termine fissato al punto 17 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione. L'eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'investimento;
 - a utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dall'investimento finanziato;
 - ad astenersi dal richiedere o percepire, per l'investimento o per singole spese dello stesso, altri finanziamenti, a valere sullo stesso programma, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
 - a mantenere le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021;
 - a mantenere le condizioni soggettive e oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito legati alla realizzazione dell'investimento;
 - a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento dell'investimento, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, richieste dall'Amministrazione;
 - a garantire l'accesso agli immobili, alle imbarcazioni e ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'investimento, e consentire presso di essi i legittimi controlli, nonché a garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'investimento che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire, assicurando collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo;
 - restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
 - ad adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria previsti al punto 5 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione;
 - ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità previsti a proprio carico dal Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 50 e al punto 8 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione;
 - ad adempiere agli obblighi in materia di conservazione della documentazione previsti al punto 9 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione;
 - ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal provvedimento di concessione del finanziamento;

SI IMPEGNA, AI FINI DELLA STABILITÀ DELL'INVESTIMENTO

(in materia di stabilità dell'investimento - tutti i punti sono obbligatori con la sigla e timbro posta in calce si intendono assolti e dichiarati)

- a osservare gli obblighi a proprio carico posti dall'art. 11 par. 2 del Reg. (UE) n. 1139/2021 e agli Art 44 e 103 del Reg. (UE) n.1060/2021 per un periodo di cinque (5) anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 per un periodo di cinque (5) dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica e declinati al punto 10 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione;
- a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui agli artt. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021 per un periodo di cinque (5) anni dopo l'effettiva erogazione del pagamento finale;
- *(nel caso di concessioni demaniali in scadenza)*, a presentare all'atto di richiesta di anticipo, o di sal/saldo una polizza fidejussoria a copertura del tempo residuo tra la scadenza della concessione demaniale e quella prevista per la stabilità dell'operazione

DICHIARA, INFINE,

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione al punto 21 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione, che integrano il bando stesso, e dal quale sono espressamente richiamate.
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e GDPR Reg. (UE) n. 679/2016;

E, PERTANTO, CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) 1060/2021, come da Programma Operativo – PN FEAMPA Campania 2021/2027, l'ammissione al finanziamento dell'investimento a valere **PRIORITA 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - AZIONE 4 e/o AZIONE 5 (come sopra precisato) - INTERVENTO 02**, il tutto come descritto con la presente istanza e documentazione allegata.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Barrare le caselle di interesse)

<input type="checkbox"/>	Allegato 1 al bando (istanza di sostegno specifica o generale), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal candidato.
<input type="checkbox"/>	Allegato 2 al bando (informazioni tecniche), compilato, laddove possibile, in base alla disponibilità delle informazioni e corredato della relativa documentazione, datato e sottoscritto dal candidato e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

	Griglia dei punteggi in autovalutazione , estratta dall'Allegato A e/o dall'Allegato B, corredata della documentazione giustificativa dei punteggi attribuiti (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, elenco dei progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato, altro), datata e sottoscritta dal candidato.
	<i>(per il candidato che fa il suo primo ingresso nel settore dell'acquacoltura)</i> Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) riportante la situazione economica, finanziaria e gestionale dell'azienda; gli elementi essenziali e specifici che ne compongono l'attività; le strategie d'impresa e gli obiettivi ipotizzati per il loro conseguimento
	<i>(per il candidato che fa il suo primo ingresso nel settore dell'acquacoltura)</i> Relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto
	<i>(per il candidato che fa il suo primo ingresso nel settore dell'acquacoltura)</i> Studio di fattibilità, per investimenti superiori a 50.000 euro, redatto da un tecnico abilitato, compresa una valutazione ambientale degli interventi.
	<i>(in caso di proprietà, di possesso o altro titolo reale o personale di godimento di un terreno e/o di un immobile)</i> Titolo di proprietà, di possesso o di altro diritto reale o personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, così come indicati al paragrafo 4.4.3 del presente bando, che abbia durata sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale).
	<i>(in caso di locazione)</i> contratto di affitto ex novo registrato, della durata di 6+6 anni, riportante la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, se già vigente.
	<i>(in caso di locazione)</i> contratto di affitto già stipulato e registrato, della durata residua di 8 anni, accompagnato dalla dichiarazione del locatore di rinuncia preventiva ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
	<i>(in caso di immobili/terreni detenuti in concessione demaniale in scadenza ai sensi del DL 131/2024)</i> dichiarazione di impegno del legale rappresentante a presentare all'atto di richiesta di anticipo, o di sal/saldo, polizza fidejussoria a copertura del tempo residuo tra la scadenza della concessione demaniale e quella prevista per la stabilità dell'operazione.
	<i>(eventuale)</i> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'investimento, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione dell'investimento.
	progetto d'investimento cantierabile, in quanto di livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 36/2023. Esso è completo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato dovuto per legge, necessario per la realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22. progetto d'investimento cantierabile, in quanto di livello esecutivo ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Esso è completo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato dovuto per legge (demaniale, urbanistica, sanitaria, ambientale, etc.), necessario per la realizzazione dell'investimento e corredato di tutta la documentazione richiesta al punto 4 dello stesso articolo 22.
	<i>(nel caso di un investimento di acquacoltura offshore)</i> Concessione dello specchio d'acqua rilasciato dall'autorità territorialmente competente alla gestione del demanio marittimo
	Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società.

	<i>(ad eccezione delle ditte individuali)</i> Copia, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di sostegno e a sottoscrivere gli allegati e la documentazione richiesta dal bando.
	Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;
	<i>(nel caso in cui l'impresa intenda migliorare i propri indici di bilancio)</i> Dichiarazione attestante l'intenzione, per la realizzazione dell'investimento, di operare un miglioramento dei propri indici di bilancio, attraverso l'aumento di mezzi propri approvato dall'organo competente per legge.
	Preventivi per acquisti e/o forniture di ogni bene oggetto dell'investimento.
	<i>(eventuale)</i> dichiarazione di accollo delle spese eccedenti il cofinanziamento.
	<i>(nel caso di acquisto di terreno e/o edificio, se non sia possibile avere conoscenza del valore in modo diverso)</i> Perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che ne attesti il valore di mercato.
	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini del controllo antimafia e dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi ai fini del controllo antimafia.
	<i>(eventuale)</i> Copia del contratto, nel caso di acquisto di beni mobili con la formula leasing, con clausola di riscatto entro il termine di chiusura del progetto alla cui data il bene deve risultare di proprietà dell'impresa.
	relazione circa le modalità di smaltimento dei rifiuti adottate, o che si intendono adottare nel caso di nuove attività
	Documentazione completa delle offerte dei professionisti contattati
	<i>(nel caso di acquisto di terreno o edificio)</i> Dichiarazione di assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile con l'alienante l'edificio o il terreno;
	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
	Copia del documento d'identità del/dei tecnico/ci progettista/i, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
	<i>(eventuale)</i> Documentazione relativa alle spese sostenute prima della presentazione dell'istanza di sostegno conforme alle indicazioni di cui al punto 19 dell'Appendice 7 "REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEGLI INTERVENTI A REGIA" alle Disposizioni Procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione.
	<i>(nel caso di ammodernamento di imbarcazione a servizio dell'impianto)</i> iscrizione dell'imbarcazione nel registro delle navi minori o dei galleggianti nella sezione e categoria appropriata
	<i>(nel caso di ammodernamento di imbarcazione a servizio dell'impianto)</i> nulla osta del Ministero competente, che attesta la conformità dell'imbarcazione all'utilizzo previsto e/o copia della licenza di pesca dell'imbarcazione



	(nel caso di ammodernamento di imbarcazione a servizio dell'impianto) attestazione di un ente certificatore autorizzato per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza dell'imbarcazione.
	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal candidato, o necessaria date le circostanze dell'istanza di sostegno o le caratteristiche dell'investimento, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire;
	...altro (specificare)

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	lì	
--	----	--

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

Tipo di documento			
Numero del documento			
Rilasciato da			
il		Data di scadenza	
IN FEDE	Firma del beneficiario o del rappresentante legale		



DICHIARAZIONE DI ACCOLLO DELLE SPESE ECCEDENTI (se dovuta)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____
prov. _____ il _____, e residente a _____
prov. _____ via _____, C.F.
_____, tel. _____ cellulare _____ fax
_____, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta denominata:
_____, C.F./P.IVA _____,
con sede legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____ Prov.
_____; iscritta alla Camera di Commercio Ufficio Registro delle Imprese, di
_____ al n. _____;

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci ed in caso di falsità in atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

1. che l'importo totale dell'investimento denominata _____, candidata al cofinanziamento di cui al Bando della Priorità 2 - codice 221402 e/o codice 221502 del FEAMPA Campania 2021/2027 è di € _____;
2. che l'importo totale delle voci di spesa ammissibile di cui alla tab. A2.4.2. Riepilogo delle spese eleggibili dell'allegato 2 eccede il limite di spesa massima ammissibile di cui al par. 3.6 del Bando per € _____;

SI IMPEGNA

ad accollarsi tutti gli oneri di spesa eccedenti l'importo del cofinanziamento determinato secondo le modalità previste dal presente Bando e comunque fino alla completa realizzazione e funzionalizzazione dell'investimento.

Data, _____

Il candidato



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE *Familiari conviventi*⁷

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____
prov. _____ il _____, e residente a _____
prov. _____ via _____, C.F.
_____, tel. _____ cellulare _____ fax
_____, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta denominata:
_____, C.F./P.IVA _____,
con sede legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____ Prov.
_____; iscritta alla Camera di Commercio Ufficio Registro delle Imprese, di _____
al n. _____;
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci ed in caso di
falsità in atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del d.lgs. 159/2011

- di non avere familiari conviventi di maggiore età⁸
 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è stato informato altresì di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Data, _____

Il candidato

⁷ La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

⁸ Per familiari conviventi si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, purché maggiorenne

SCHEDA ATTUATIVA OSC

PN FEAMPA 2021-2027 – Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo

1 – TIPOLOGIA OCS

TASSI FORFETTARI COSTI UNITARI SOMME FORFETTARIE

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79

CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota
63	Valutazione

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:
Imprese, Università, EPR - Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione (gli organismi di ricerca privati sono ricondotti al dominio delle imprese)

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OCS

Rendicontazione del personale dei progetti di R&S a costi standard

5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?

NON APPLICABILE

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO BASATI SUL RISULTATO BASATI SUL COSTO

Note:

Trattasi di costi riconosciuti sulla base di ore lavorate impiegate a progetto. Tali verifiche potranno essere effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021 (verifiche di gestione basate sulla valutazione dei rischi).

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF COSTI ANALOGHI TAILOR MADE DRAFT BUDGET

Note:

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia individuata è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023. Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. Con riferimento agli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Considerato che i Programmi Operativi sono attuazione dei fondi Europei e pertanto parte integrante delle Politiche dell'Unione, tali tabelle di costi standard sono applicabili come costi analoghi ai sensi dell'art. 53 par.3 lett. c) del Reg. 1060/2021.

8 – MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OCS rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'Autorità di Gestione sia per i beneficiari delle risorse.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
 - riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
 - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
 - facilitazione all'accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché nella raccolta e verifica dei documenti amministrativo-contabili;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
 - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato

<p>- riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranches di contributo.</p> <p>In tale contesto, valutate le varie possibilità, l'utilizzo delle Tabelle dei costi standard per le spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale, come definite nel Decreto Interministeriale n. 116 del 24/01/2018, costituisce la migliore soluzione per il conseguimento dei descritti vantaggi.</p>
Note:

9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS
<p>Analisi della documentazione approvata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale". - Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024, recante Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica. - Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042 avente ad oggetto "Decreto di aggiornamento UCS borse di dottorati per DM 1061/2021, ai sensi del DM del 23 febbraio 2022 prot. 247 e della circolare INPS 25/2022 di modifica delle aliquote contributive per i dottorati di ricerca", che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. - Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Note:
Vedasi Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018 ; Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 ; Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042 ; Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102

10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA											
<p>La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.</p> <p>Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata, sono quelle indicate nella sezione 2 della presente scheda.</p>											
<p><u>Personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale</u></p> <p>Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.</p> <p>La metodologia individuata è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023. Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.</p> <p>I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "Enti pubblici di ricerca - EPR¹"), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso"). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".</p>											
<p>Tabella 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 24/01/2018</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">FASCIA DI COSTO - LIVELLO</th> <th colspan="3">BENEFICIARIO</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">IMPRESE</th> <th style="width: 20%;">UNIVERSITA'</th> <th style="width: 20%;">EPR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO			IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR				
FASCIA DI COSTO - LIVELLO		BENEFICIARIO									
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR								

¹ Per "EPR" si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese. fonte: <http://burc.regione.campania.it>

ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:

- per i soggetti "IMPRESE":
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti "UNIVERSITA":
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti "EPR":
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabele Standard di Costi Unitari - di cui al DL 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo

FASCIA DI COSTO -LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Dottorati di Ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, la metodologia individuata fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO € 2.337,57

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON PERIODO ESTERO € 3.506,35

Assegni di ricerca

Infine, relativamente agli Assegni di Ricerca, la metodologia individuata fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al relativo aggiornamento dell'importo, calcolato all'interno del Documento Metodologico OSC PN FEAMPA 2021-2027 di seguito riportato.

Il su citato Decreto Ministeriale stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto

degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

Pertanto, i valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03%	€ 2.510
IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00%	€ 2.360
IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07%	€ 2.388

Trattandosi di costi analoghi, è stata svolta un'analisi di similarità, supportata anche dalla ricognizione effettuata nell'ambito del PNRR e sui vari PR FESR del periodo 2014-2020 e 2021-2027, che adottano la medesima tabella di costi standard. I suddetti costi sono utilizzati per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati nell'ambito del PN RIC 21-27 nonché, eventualmente, per operazioni analoghe attuate nell'ambito degli interventi di rispettiva competenza del MIMIT e del MUR, a valere su risorse del PNRR o dei programmi regionali 21-27 o della programmazione complementare 21-27, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Di seguito si evidenziano le regioni e le DGR di recepimento in questione:

- Avviso n. 3264 del 28-12-2021 "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR (<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/avviso-n-3264-del-28-12-2021>)
- Regione Abruzzo recepimento con DGR 381 del 07/06/2018 (<https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-381-del-07062018>)
- Regione Marche adottato con la sesta modifica delle "Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020" DGR 1326 del 03/11/2021 (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2014-2020/FESR-14-20/Programma-Operativo-POR-FESR#21130_Linee-guida-bandi-e-beneficiari)
- Regione Friuli Venezia-Giulia che aggiorna la metodologia di calcolo e le tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dipendente delle imprese e del personale di ricerca delle Università e degli Enti di ricerca direttamente impiegato nei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sulla base del Decreto Interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca n. 116 del 24 gennaio 2018, il quale viene contestualmente adottato con DGR 1915 del 10/12/2021.

Note:

Vedasi Documentazione Allegato I [Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018](#); [Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#), [Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042](#); [Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede il controllo sulla metodologia di calcolo utilizzata per determinare la tipologia di costo, il controllo sulla corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato ed il controllo sui seguenti documenti da inviarsi ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- Copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto, ove previsto;
- Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (qualora il beneficiario sia un'Università o un'EPF sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell'Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste). Tali registri, redatti in modo che risultino il monte ore complessivamente prestatato dal partecipante con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall'interessato e dal responsabile di progetto.
- Relazione finale delle attività della risorsa coinvolta nel progetto.

- Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del progetto (qualora il beneficiario sia un'Università o un'EPF è in alternativa ammessa altra documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il rispettivo ruolo specifico di ciascuno);
- In caso di Ente Pubblico di Ricerca (EPF), documentazione contrattuale che riporti il monte ore annuo previsto per il dipendente rendicontato;
- Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli EPF, e in base alla regolamentazione interna dell'Ente di appartenenza.
- Per i dottorati e gli assegni di ricerca copia dell'atto di assegnazione degli stessi, da cui si evince la durata e attestazione di avvenuto svolgimento delle attività da parte del responsabile della ricerca.

Note:

Vedasi Allegato II: Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

12 – METODO DI ADATTAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

L'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare e aggiornare, periodicamente, le tabelle standard dei costi unitari, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti e aggiornamenti periodici sarà preventivamente condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Trattandosi di costo analogo si è mutuata la metodologia di adattamento prevista dal Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" e dal successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024, recante Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, per la metodologia di adattamento si farà riferimento ai successivi aggiornamenti e modifiche del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

Relativamente agli Assegni di Ricerca, per la metodologia di adattamento si farà riferimento agli aggiornamenti del Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, importo già aggiornato all'interno del Documento Metodologico OSC PN FEAMPA 2021-2027, come di seguito riportato.

Il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80.

Versione	Data compilazione	Note
1.0	21/11/2024	

ALLEGATI

ALLEGATO I –

[Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018:](#)

[Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#)

[Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042:](#)

[Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

[Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Documento di indirizzo della RRN marzo 2024](#)

ALLEGATO II –

Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

ALLEGATO I – Normativa e documentazione di riferimento

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

disponibile ai seguenti link:

[Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018;](#)

[Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#)

[Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042;](#)

[Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

[Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Documento di indirizzo della RRN marzo 2024](#)

ALLEGATO II



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)

ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060

DICEMBRE 2024

1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionali (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti¹;
 - su dati storici verificati;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

¹ Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA

2. RENDICONTAZIONE DEL PERSONALE DEI PROGETTI DI R&S A COSTI STANDARD

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate.

Tabella 2.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota
63	Valutazione

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia, che si allega alla presente nota metodologica, è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023.

Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca - EPR²”), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

Tabella 2.2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 24/01/2018

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti “IMPRESE”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti “UNIVERSITA’”:
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2.3 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 04/01/2024

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

² Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

2.1 Dottorati di Ricerca e Assegni di ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO	€ 2.337,57
--	-------------------

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON PERIODO ESTERO	€ 3.506,35
--	-------------------

Per quanto riguarda, invece, gli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale Decreto stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

I valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03%	€ 2.510
---	----------------

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00%	€ 2.360
---	----------------

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07%	€ 2.388
---	----------------
